



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: ECOREK S.R.L. – CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) - CONTRADA PISTAVECCHIA – P.IVA 06256750826 - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. - IMPIANTO RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;



- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 790 del 05/08/2005 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.22/97, la Ditta Nuova Medioplast Piccola Soc. Coop. a.r.l., già operativa in procedura semplificata, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di cui ai punti R13 ed R3 dell'allegato C al D. Lgs. 22/97 di rifiuti non pericolosi, da effettuarsi nell'impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) SS 113 km 206, c/da Pistavecchia;
- VISTO il Decreto n. 109/SRB del 31/10/2007, con validità di anni 5 rinnovabili, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, a seguito di Conferenza dei Servizi, sono state approvate ed autorizzate alcune modifiche progettuali all'impianto di cui al punto precedente:
- VISTO il Decreto n. 31/SRB del 16/02/2009 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il Decreto n. 109/SRB del 31/10/2007 rilasciato alla Ditta Nuova Medioplast Picc. Soc. Coop. a.r.l., è stato volturato alla subentrante Società Ecologia e Ambiente S.p.A.:
- VISTO il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006, il Decreto n.109/SRB del 31/10/2007, già intestato alla "Società Ecologia e Ambiente S.p.A." è stato volturato in favore della Ditta LVS S.r.l.;
- VISTO il D.D.S. n. 1002 del 13/06/2012 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 è stato integrato e modificato:
- VISTO il D.D.S. n. 2123 del 06/11/2012 del Dirigente di Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 intestato alla Ditta LVS S.r.l. con sede legale in Piazza Stazione San Lorenzo. n.17 – Palermo ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) S.S. 113 Km 206, c/da Pistavecchia, è stato rinnovato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per dieci anni, fino al 31 ottobre 2022 ed integrato con l'operazione di recupero R12 per i rifiuti con codice CER già precedentemente autorizzati;
- VISTO il provvedimento di *Approvazione garanzie finanziarie* prot. n. 39016 del 15/09/2015 con il quale è stata approvata la polizza fideiussoria n. 1003402402 del 07/08/2015 stipulata a favore della Ditta ECOREK S.r.l. dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in via Abruzzi n. 10 – 00187 ROMA, con validità a partire dal 07/08/2015 e fino al 31/10/2023, per un importo massimo garantito pari ad €. 160.000,00 (Euro centosessantamila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto n. 744 del 19 Maggio 2014, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato ed integrato il Decreto n. 2123 del 06/11/2012 intestato alla Ditta LVS S.r.l., con sede legale in Palermo, Piazza Stazione San Lorenzo n.17 ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) S.S. 113 Km 206, Contrada Pistavecchia. Con il medesimo provvedimento il punto 2 di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 210 del 28/02/2011, come modificato dall'art. 2 del Decreto n. 1002 del 13/06/2012, è stato modificato aumentando la capacità massima di messa in riserva R13 nelle aree scoperte e la potenzialità massima annua dell'impianto;
- VISTO il Decreto n. 1190 del 30 Luglio 2015, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., già intestato alla Ditta LVS S.r.l., è stato volturato in favore della Ditta "ECOREK S.r.l." con sede legale in Palermo Piazza Stazione San Lorenzo n. 17 per la gestione dell'impianto sito in Campofelice di Roccella – Contrada Pistavecchia - S.S. 113 Km 206. Con il medesimo provvedimento l'art. 2 del Decreto n. 2123 del 06/11/2012 è stato integrato dal CER 200301 - rifiuti urbani non differenziati limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco privo di frazione organica (FORSU), per le operazioni di recupero R3-R4-R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., da gestire nell'ambito della potenzialità massima annua già autorizzata e fermo restando il limite delle 10 tonn./giorno per le operazioni di

recupero R3 e R4; sono state approvate le modifiche non sostanziali consistenti nella redistribuzione delle aree di stoccaggio e nell'introduzione, nell'impianto già autorizzato con Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., di nuovi impianti tecnologici;

VISTO il D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono state approvate le modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta ECOREK S.r.l. con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), consistenti nell'inserimento di nuove tipologie di rifiuti, nell'aumento della potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso all'impianto e nella modifica del layout produttivo attraverso l'introduzione nell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza Commissariale n. 790 del 05/08/2005 e ss.mm.ii. così come volturata con Decreto n. 1190 del 30 Luglio 2015 e ss.mm.ii., di nuovi impianti tecnologici costituiti da:

- Granulatore di rifiuti in plastica;
- Tre separatori ottici che permetteranno rispettivamente la selezione per tipologia PET/PE e del PET per colore;
- Due separatori ottici per il miglioramento qualitativo del LDPE (polietilene a bassa densità), per la selezione del LDPE e del PET/PE;

VISTA l'istanza prot. 316/17 CP del 26/07/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 32829 con la quale la Ditta ECOREK S.r.l. con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), chiede *...l'integrazione del D.D.S. n. 1190 del 30/07/2015 e s.m.i. con l'autorizzazione allo scarico sia dei reflui di tipo domestico che delle acque meteoriche di dilavamento, nel rispetto di quanto già autorizzato ed in essere con il provvedimento n. 10/2015 del 15/04/2015 rinnovato fino al 15/04/2019;*

VISTA l'istanza prot. 387/17 CP del 11/09/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 38044 con la quale la Ditta ECOREK S.r.l., *...considerata la necessità di migliorare la quantità dei rifiuti selezionati ed avviati a recupero al fine di massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai comuni e garantirne una maggiore capacità di stoccaggio e trattamento ai fini dell'avvio al recupero...*, chiede l'incremento dei quantitativi della capacità massima di stoccaggio da 1.500 tonn. a 2.500 tonn. e l'incremento della capacità di trattamento (potenzialità dell'impianto) annua da 30.000 tonn/anno a 40.000 tonn/anno, fermo restando il limite delle 10 tonn/giorno per le operazioni di recupero;

VISTA l'istanza prot. 498/17 CP del 17/11/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 48027 con la quale la Ditta ECOREK S.r.l., al fine di migliorare la quantità di rifiuti selezionati ed avviati a recupero per massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiede *..la modifica del layout produttivo con l'inserimento di un ulteriore vaglio rotante e la modifica della posizione e della modalità di utilizzo di due selezionatori ottici e di alcune aree di stoccaggio già autorizzate e dei relativi sistemi di trasferimento, quali nastri trasportatori di collegamento e per il controllo di qualità del materiale;*

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione descrittiva;
- Planimetria stato di fatto;
- Planimetria stato di progetto;
- Nota COREPLA DGE/MP/678/17;

CONSIDERATO che nella citata nota, il Consorzio COREPLA ha evidenziato che *.....il costante aumento della raccolta differenziata degli imballaggi plastici ha determinato la necessità di disporre di capacità incrementali di ricevimento e trattamento dei centri di selezione convenzionati (CSS);*



- VISTA la nota prot. 31/18 CP del 19/01/2018 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 2739, con la quale la Ditta ECOREK S.r.l., dichiara che: *a) gli incrementi delle quantità autorizzate in contemporanea di cui alla richiesta prot. 387/17CP del 11/09/2017 sono relative alle aree di stoccaggio già autorizzate; b) la richiesta di incremento della potenzialità massima annua deve intendersi relativa alle operazioni R12 e R13:*
- VISTA la nota prot. 32/18 CP del 19/01/2018 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 2737, con la quale la Ditta ECOREK S.r.l. trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Campofelice di Roccella (PA) con il provvedimento n. 10/2015 del 15/04/2015 rinnovata fino al 15/04/2019:
- CONSIDERATO che l'impianto in argomento, con l'introduzione della nuova tecnologia impiantistica, renderà più completa ... *la separazione degli imballaggi in plastica per tipologia di materia plastica dallo scarto...*
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento:*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità per la Ditta Ecorek S.r.l. sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016;
- CONSIDERATO che la Ditta Ecorek S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 23 Giugno 2018.
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 14/02/2018;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, nel caso specifico, massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni;



RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali di cui agli elaborati elencati in premessa, parti integrante del presente provvedimento, proposte dalla Ditta ECOREK S.r.l. con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), consistenti nella modifica del layout produttivo con l'inserimento di un ulteriore vaglio rotante atto ad asportare ulteriori imballaggi in plastica da recuperare dal flusso destinato allo smaltimento (sovvalli) e la modifica della posizione e della modalità di utilizzo di due selezionatori ottici e di alcune aree di stoccaggio già autorizzate e dei relativi sistemi di trasferimento, quali nastri trasportatori di collegamento e per il controllo di qualità del materiale.

### ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il punto 2 di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 210 del 28/02/2011, come modificato dall'art. 2 del Decreto n. 1002 del 13/06/2012, dall'art. 2 del Decreto n. 744 del 19 Maggio 2014 dall'art. 4 del D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016 è così modificato:

- "La capacità massima di messa in riserva R13 all'interno del capannone è di 12 tonn., mentre all'esterno è di 2.500 tonn.; le operazioni di recupero R3 non potranno eccedere la quantità di 10 tonn/giorno. La potenzialità max annua dell'impianto è di 40.000 tonn."

### ART. 3

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 3 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fideiussioni, già approvate con il provvedimento prot. n. 39016 del 15/09/2015, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

### ART. 4

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ART. 5**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

**ART. 6**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 7**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART. 8**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

**ART. 9**

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

**ART. 10**

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Campofelice di Roccella (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART. 11**

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Ecorek S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

**ART. 12**

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**ART. 13**

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Campofelice di Roccella (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

**05 APR 2018**

Palermo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Asciutto)

**IL DIRIGENTE**  
Servizio 7 – Autorizzazioni  
(Arch. Antonio Rotella)



**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Ing. Salvatore Cocina)



*Il Direttore Generale*

Ns. Rif. DGE/MP/678/17  
Via PEC

Spett.le  
ECOREK SRL  
C.da Pistavecchia ss113 km206  
90010 - Campofelice di Roccella (PA)

Milano, 30 ottobre 2017

**Oggetto: selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica derivanti dalla raccolta differenziata – Vs. Impianto di Campofelice di Roccella**

Come noto, COREPLA provvede, su tutto il territorio nazionale, al ritiro della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica conferita presso centri di selezione che effettuano per il Consorzio le attività di cernita indispensabili al successivo riciclo e recupero finale.

Il costante aumento della raccolta differenziata degli imballaggi plastici ha determinato la necessità di disporre di capacità incrementali di ricevimento e trattamento dei centri di selezione convenzionati (CSS).

Alla luce di quanto precede, abbiamo preso atto della Vs. intenzione di avviare a breve le pratiche autorizzative per l'aumento quantitativo dei rifiuti in parola e ci auguriamo che le stesse vadano a buon fine in modo da adeguare le potenzialità di trattamento alle necessità in particolare nel bacino della Regione Sicilia.

Cordiali saluti

  
Il Direttore Generale  
Massimo Paravidino

**COREPLA**

Consorzio Nazionale  
per la raccolta  
il riciclaggio e il recupero  
degli imballaggi in plastica

Sede Legale e operativa  
Via del Vecchio Politecnico, 3  
20121 Milano  
T +39 02 76054.1  
F +39 02 76054.320

Uffici di Roma  
Via Tomacelli, 132  
00186 Roma  
T +39 02 76054.1  
F +39 02 76054.227

Registro Imprese di Milano  
n. 12295820158  
REA 1544271  
Codice Fiscale e P. IVA  
12295820158

Certificato n. 504 UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n. 126 UNI EN ISO 14001:2004  
Registrazione EMAS IT - 001020  
Certificato n. 18 BS OHSAS 18001:2007  
Certificato n. 925 ISO/IEC 27001:2013



## **Allegato 1**

### **Relazione tecnica**

#### **1 Premessa**

La ECOREK s.r.l. con sede legale ed impianto in Campofelice di Roccella contrada Pistavecchia SS113 km 206 è autorizzata con DDS 1190 del 30-07-2015, alla gestione dei rifiuti presso il proprio stabilimento, al fine di ottimizzare il proprio processo produttivo e favorire il corretto e completo recupero dei rifiuti in plastica, fermo restando che le operazioni di recupero (R3-R4) non supereranno la quantità di 10t/giorno, richiede l'autorizzazione per l'installazione di un vaglio rotante e la modifica della posizione e della modalità di utilizzo di due selezionatori ottici e di alcune aree di stoccaggio, già autorizzate, e dei relativi sistemi di trasferimento quali nastri trasportatori di collegamento e per il controllo qualità del materiale. La presente relazione ha lo scopo di descrivere le modifiche previste.

#### **2 Descrizione ed ubicazione dell'insediamento produttivo**

L'impianto è ubicato nel territorio comunale di Campofelice di Roccella (PA) e precisamente in c/da Pistavecchia SS113 km 206. Il sito è raggiungibile agevolmente mediante la viabilità ordinaria, distando poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale "Buonformello" della A19 Palermo-Catania.

Con riferimento alle planimetrie di progetto allegata viene riportato uno stralcio descrittivo delle principali aree e destinazioni del sito. Lo stabilimento si estende su una superficie di circa 13.000 mq, di cui 2.700 coperti e dispone di un moderno impianto per la selezione della plastica. Il sito è composto da un capannone diviso in due parti distinte adibite rispettivamente ad uso ufficio ed ad uso produttivo e dalle zone di stoccaggio esterne.

##### **2.1 Descrizione dell'attività e ciclo di lavorazione**

La ditta si occupa delle operazioni R3-R4-R12-R13-D14-D15 di rifiuti provenienti dalla Raccolta differenziata, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione, industrie, collaborando con i consorzi quali quelli del circuito CONAI (COREPLA), CONIP, ecc.... Nell'allegata planimetria "stato di fatto" sono indicate le aree in cui vengono effettuate il conferimento, lo stoccaggio e la selezione dei rifiuti.

##### **2.2 Modalità generali di gestione**

I mezzi che perverranno presso l'impianto per il conferimento dei rifiuti verranno, come da procedura del sistema di gestione aziendale certificato ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ed OHSAS 18001:2007, sottoposti ad accurati controlli effettuati all'ingresso riguardanti:

- la validità dell'autorizzazione al trasporto del conferente, nel caso di Ditte terze di trasporto;
- la rispondenza del Formulario di Identificazione dei Rifiuti ai requisiti prescritti dalla Normativa vigente (modello, vidimazione, ecc...) e la sua completa e corretta compilazione;
- la validità dell'autorizzazione del produttore, nel caso di impianto di gestione rifiuti;
- la pesatura dei rifiuti;
- la conformità del rifiuto rispetto a quanto riportato nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

Se la verifica risultasse negativa la Ecorek srl provvedere a respingere il carico totalmente o in parte, accettando solo rifiuti per i quali la Ecorek è autorizzata allo stoccaggio. Le suddette operazioni verranno svolte dal personale aziendale opportunamente formato allo svolgimento del proprio compito.

I rifiuti che vengono conferiti all'impianto saranno stoccate nelle apposite aree di stoccaggio separate per tipologia ed identificate da apposita cartellonistica.

Successivamente i rifiuti sono soggetti a selezione e/o compattazione negli impianti della Ditta e successivamente stoccate nelle apposite aree separate per tipologia prima di essere avviati al definitivo recupero/smaltimento presso impianti terzi.

Durante le fasi di lavorazione e movimentazione dei rifiuti, la Ecorek srl ha cura di tenere aggiornati i registri di carico e scarico, vidimati dal CCIAA nei tempi previsti dalla normativa.

### 3 Previsioni progettuali

Gli interventi previsti sono finalizzati alla riorganizzazione funzionale dell'impianto esistente e consistono nella manutenzione straordinaria degli impianti che comporterà l'introduzione di un vaglio rotante e lo spostamento di due dei separatori ottici e dei relativi sistemi di trasporto, nastri trasportatori di collegamento e per il controllo qualità del materiale approvati con DDG 1902 del 29-11-2016 come evidenziato nella "Planimetria di progetto" allegata. L'inserimento di tali macchine, una volta ottenuta l'autorizzazione, avverrà in più step temporalmente differiti al fine di limitare i fermi produttivi legati al montaggio degli stessi.

Con riferimento alla richiesta di incremento dei quantitativi autorizzati presentata in data 11/09/2017 si prevede inoltre, alla modifica delle aree autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, incrementando quelle dedicate allo stoccaggio dei rifiuti in plastica in balle come evidenziato nella "Planimetria di progetto" allegata.

L'impianto è dotato di una linea per la selezione della plastica mediante selezione e compattazione costituito da nastro trasportatori in gomma o metallo, impianti di selezione ed una pressa, in grassetto sono evidenziati i nuovi componenti che saranno installati in seguito all'autorizzazione, gli stessi potranno essere sostituiti da altri con analoghe caratteristiche:

N°	MEZZO	COSTRUTTORE	MODELLO
1	Aprisacchi	COPARM	AS8
2	Separatore balistico	COPARM	VB5002S
3	Tavola vibrante	COPARM	TV-4016
4	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
5	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
6	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
7	Acceleratore	EUROVENTILATORI	TR451 es.4 RDO
8	Vaglio rotante		-
9	Separatore magnetico	COGELME	OVERBELT
10	Separatore amagnetico	VEMAR	TIPO SNF
11	Pressa	COPARM	PC_125
12	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
13	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
14	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
15	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
16	Separatore ottico	TITECH	AUTOSORT
17	<b>Vaglio rotante</b>		-

Si riporta a seguire la descrizione dell'impianto di selezione imballaggi a regime, le modifiche rispetto a quanto autorizzato sono evidenziate in grassetto:

1. Nastro di alimentazione.
2. Aprisacchi in questa fase avviene l'apertura dei sacchetti provenienti dalla raccolta differenziata per facilitare le successive fasi di selezione manuali e meccaniche.

3. Separatore magnetico costituito da nastri magnetici per il recupero dei metalli ferrosi presenti nel flusso del rifiuto da selezionare. Il metallo ferroso selezionato verrà raccolto in ceste/bigbag/cassoni per l'avvio a recupero con codice CER opportuno a seconda della tipologia (Imballaggi o misti ferrosi da selezione) e qualità merceologica.
4. Vaglio rotante in questa fase viene separato il rifiuto di granulometria fine composto essenzialmente da polveri, inerti, vetri, frammenti di plastica ecc... che viene raccolto in ceste, cassoni o compattatori per essere successivamente avviato a recupero/smaltimento. Il flusso principale viene invece avviato al nastro di caricamento delle fasi successive.
5. Separatore amagnetico il rifiuto in uscita dal vaglio rotante verrà deviato ad un separatore amagnetico per il recupero dei metalli non ferrosi presenti nel flusso del rifiuto da selezionare. Il metallo non ferroso selezionato verrà raccolto in ceste/bigbag/cassoni per l'avvio a recupero con codice CER opportuno a seconda della tipologia (Imballaggi o misti non ferrosi da selezione) e qualità merceologica.
6. Vaglio balistico è concepito per separare il flusso di materiale in alimentazione al vaglio stesso, sfruttando le diverse proprietà fisiche dello stesso, in maniera da separarlo in tre frazioni distinte:
  - Leggera, costituita da materiale piatto/flessibile (bidimensionale) come carta/cartone e film in plastica che viene avviata ad un nastro di selezione in cui vengono recuperati il film e gli eventuali errori di selezione ed ad un successivo separatore che separa con l'utilizzo di un acceleratore il film in plastica leggero di dimensione sotto A3 di peso minore dagli altri materiali piatti/flessibili di peso maggiore;
  - Fine di granulometria inferiore a 50x30mm composto essenzialmente da polveri, inerti, vetri, ecc... che viene raccolto in ceste/cassoni per essere successivamente avviato a recupero/smaltimento;
  - Pesante costituito da materiale tondeggiate (tridimensionale) come, nel nostro caso i contenitori in plastica che attraverso nastri trasportatori passa alle successive fasi di selezioni.
7. Separatori ottici per separare il rifiuto per gli imballaggi in plastica per tipologia di materia plastica dagli altri materiali e per colore. Il flusso di rifiuto viene convogliato da un nastro trasportatore sotto una serie di separatori che effettuano la separazione. Il rifiuto viene illuminato con speciali lampade alogene mentre passano sotto una telecamera che legge i raggi infrarossi dello spettro vicino alla luce visibile ed i colori nello spettro visibile. La luce riflessa dal rifiuto viene letta dalla telecamera ed analizzata tramite un software molto veloce in uno spettrometro. La forma dello spettro della luce riflessa, confrontata con dei modelli acquisiti in precedenza, permette di riconoscere il materiale, il polimero e/o il colore dell'oggetto inquadrato. La telecamera dà anche la posizione sul tappeto del nastro trasportatore di ogni singolo oggetto che inquadra. Queste informazioni fanno decidere al software di controllo se selezionare o no l'oggetto esaminato. Se l'oggetto è da selezionare, il software comanda un soffio di aria compressa che lancia la bottiglia nel nastro di carico per le ulteriori selezioni; se l'oggetto non è da selezionare, il nastro lo porta nel nastro degli scarti.

**Sono presenti otto separatori ottici che, sulla base delle esigenze produttive permettono la separazione degli imballaggi in plastica per tipologia di plastica (PET/PE/PP/polistirene, ecc...), la divisione per colore e/o la separazione delle frazioni non plastiche (carta, vetro, metallo, ecc...). Tramite i PLC delle singole macchine sarà possibile modificare il funzionamento delle stesse in maniera da separare dal flusso il rifiuto previsto in maniera da massimizzare il recupero.**
8. Il materiale così selezionato arriva, tramite nastri trasportatori, ai nastri di selezione manuale dove viene completata manualmente la selezione per tipologia e per colori dei prodotti secondo le specifiche del cliente, correggendo eventuali errori da parte delle macchine.
9. Il materiale selezionato finisce in box di accumulo da cui viene avviato, tramite nastri trasportatori alla pressa.
10. La pressa permette di ridurre la volumetria dei rifiuti, ottenendo balle rettangolari di limitate dimensioni rispetto all'ingombro iniziale, al fine di agevolare le operazioni di trasporto del rifiuto verso le successive operazioni di trattamento. Le apparecchiature sono di tipo meccanico ed agiscono sul materiale tramite appositi cilindri che comportano la compattazione del rifiuto medesimo. Il caricamento della pressa può



avvenire direttamente dal nastro di carico mediante caricamento con pala caricatrice e/o carrello elevatore del rifiuto/mps da pressare proveniente dalla cabina di selezione e/o da selezione a terra.

### **3.1 Attrezzature e macchinari**

Per lo svolgimento delle attività la Ditta si avvarrà di attrezzature, mezzi strumenti quali:

- Bilico e pesa elettronica;
- Autocarri con gru;
- Carrelli elevatori e pale meccaniche, ecc...;
- Cassoni, ceste e bigbags per lo stoccaggio dei rifiuti.

### **3.2 Potenzialità, capacità e quantitativi di rifiuti da trattare**

Le modifiche riportate non comportano l'integrazione di nuovi codici CER e nuove operazioni di recupero/smaltimento né incrementi della capacità e della potenzialità dell'impianto, oltre quanto già autorizzato e richiesto in data 11/09/2017. Resta fermo quindi, che le operazioni di recupero (R3-R4) non supereranno la quantità di 10t/giorno.

### **3.3 Scarichi idrici ed approvvigionamenti**

Le acque di dilavamento prodotte nelle nuove aree pavimentate saranno convogliate alla rete esistente.

### **3.4 Impianto antincendio**

L'impianto è in possesso di CPI Prot. 0014299 del 10/05/2017.

## **4 Allegati**

- Allegato 2 planimetria di fatto;
- Allegato 3 planimetria di progetto.

Campofelice di Roccella, 15/11/2017

**ECOREK s.r.l.**  
C. DA PISTAVECCHIA KM 206 SS113  
90020 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)  
P. IVA 06256750826  
TEL./FAX 0921 428751 - [ecorek@ecorek.com](mailto:ecorek@ecorek.com)



